

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Pagamenti diretti sostegno accoppiato al reddito: obbligo sementi / materiale vegetativo certificati.**
3. **Legge di Bilancio 2026: principali novità fiscali.**
4. **Corsi Sanità Animale: Proroga Formazione obbligatoria operatori e professionisti degli animali.**
5. **Lavoro Agricolo RAPPORTO OSERVATORIO EBAN NOMISMA.**
6. **Aziende faunistico venatorie.**
7. **Patronato ENAPA: domande di disoccupazione agricola 2025.**

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.



E' convocata per domenica 25 gennaio 2026, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **martedì 3 febbraio 2026**, alle **ore 9.30**, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, presso il **Savoia hotel Regency** (Via del Pilastro, n. 2, Bologna), con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2026;
3. Varie ed eventuali.

*Il Presidente
Davide Venturi*

A seguire, dalle **ore 11.00**, è previsto la Tavola Rotonda **"Governare il cambiamento"**:

Saluti - Davide Venturi Presidente Confagricoltura Bologna

Massimiliano Giansanti Presidente COPA e Confagricoltura

Vitaliano Fiorillo Direttore Invernizzi AGRI Lab

Antonio Pascale Scrittore e Direttore Festival Coltivato

Luigina Trento Responsabile delle filiere agroalimentari e coordinatrice delle attività nell'Europa del Sud -
Ambasciata di Francia in Italia

Modera - Duccio Caccioni Agronomo e giornalista - Direttore Mercati CAAB

Seguirà rinfresco

2. PAGAMENTI DIRETTI SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO: OBBLIGO SEMENTI / MATERIALE VEGETATIVO CERTIFICATI.



CSi ricorda che, per poter accedere al pagamento dei **premi accoppiati** previsti dalla PAC 2023-2027 in particolare relativi a:

pomodoro da trasformazione
barbabietola da zucchero
soia
Colza e girasole
grano duro e solo per le regioni previste

è **obbligatorio** l'utilizzo di sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

L'agricoltore, che chiede il riconoscimento di tali premi accoppiati, è tenuto pertanto a conservare fatture e cartellini varietali relativi alle sementi utilizzate, oltre, dove previsto, ad aver sottoscritto un contratto di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

(S. Santoni)

3. LEGGE DI BILANCIO 2026: PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI.

ALIQUOTE IRPEF

Riduzione dal 35% al 33% l'aliquota del secondo scaglione che si applicherà a partire dal 01/01/2026 periodo d'imposta 2026 (730/2027 e redditi PF 2027).

Le aliquote Irpef si divideranno in:

- 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile aliquota
- 33 % per reddito imponibile superiore ai 28.000 euro e fino ai 50.000 euro
- 43% per reddito imponibile superiore ai 50.000 euro

DETRAZIONI IRPEF PER ONERI

Per le spese sostenute dal 01/01/2026 chi avrà un reddito superiore ai 200.000 euro si vedrà applicare sul reddito complessivo una riduzione di euro 440,00 sugli oneri (oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% , erogazioni liberali a partiti politici con detrazione al 26% e premi assicurazione per rischi eventi calamitosi con detrazione al 90%).



ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Viene prorogato al 2028 il regime transitorio in cui le Regione, le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni potranno decidere le aliquote delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Per gli interventi di recupero edilizio sono prorogate anche per il 2026 le aliquote del 2025.

Aliquota di detrazione ordinaria per le spese dal 2025 al 2027

36% per le spese sostenute dal 01/01/ 2025 al 31/12/2026

30% per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 31/12/2027

Aliquota di detrazione per abitazione principale

50% per le spese sostenute dal 01/01/2025 al 31/12/2026

36% per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 31/12/2027

Con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare

ECOBONUS E SISMABONUS

Abitazione principale

50% per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026

36% per le spese sostenute nell' anno 2027

Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale

36 % per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026

30% per le spese sostenute nell' anno 2027

BONUS MOBILI

Anche per l'anno 2026 viene prorogata la detrazione IRPEF del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un limite fissato di 5.000 euro se vengono realizzati interventi edilizi.

ESENZIONE IRPEF PER I REDDITI FONDARI DI CD E IAP

Proroga anche per il 2026 dell'esenzione IRPEF per i redditi dominicali ed agrari per coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

- Fino a 10.000 euro sono totalmente esenti
- Oltre i 10.000 euro e fino ai 15.000 euro sono esenti per il 50%
- Oltre i 15.000 euro concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra che sono stati installati e completati dopo il 31/12/2025:

-se la soglia è di 260.000 kwh anno i redditi agrari sono determinati catastalmente

-oltre la soglia , per la parte eccedente, da' luogo a redditi d'impresa

LOCAZIONI BREVI

Dal periodo d'imposta 2026 si possono fare contratti di locazione breve al massimo su 2 appartamenti.

Chi affitta un solo appartamento con locazione breve può applicare l'aliquota del 21% cedolare secca

Chi affitta due appartamenti con locazione breve su uno applica l' aliquota del 21% e sull'altro il 26%

CREDITO D'IMPOSTA 4.0 PER IL SETTORE AGRICOLO

Viene autorizzato un credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0 dall' 01/01/2026 al 28/09/2028.

Il credito d' imposta è pari al 40% per gli investimenti fino ad un milione di euro.

CREDITO D'IMPOSTA 4.0 – RIFINANZIAMENTO

E' previsto un fondo di 1.3000 milioni di euro per l'anno 2026 per le imprese che hanno effettuato degli investimenti prima del 31/12/2025 per il credito d' imposta 4.0.

LEGGE SABATINI – RIFINANZIAMENTO

Viene aumentata la spesa per la “ **Nuova Sabatini**”:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026
- 450 milioni di euro per l'anno 2027

ROTTAMAZIONE – QUINQUIES

E' prevista una rottamazione dei ruoli consegnati all' Agenzia delle Riscossioni per il periodo 01/01/2000 al 31/12/2023 che derivano da:

- omessi versamenti scaturiti da dichiarazioni annuali presentate
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni
- da contributi INPS non pagati
- da violazioni a norme del Codice della strada

La domanda è da presentare entro il 30/04/2026.

Il pagamento può avvenire in un' unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali.

L'intera somma o la prima rata devono essere pagate entro il 31/07/2026.

la rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata oppure 2 rate del piano di dilazione.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Per l'anno 2026 gli enti locali possono aumentare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte.

(A. Filippetti)

4. CORSI SANITÀ ANIMALE: PROROGA FORMAZIONE OBBLIGATORIA OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI.

Confermata la proroga al **31/12/2026** dell'obbligo formativo, previsto dal D.M. del 06/09/2023, che impone la partecipazione a corsi formativi di durata minima di **diciotto ore**, da svolgersi **in presenza, o da remoto o in modalità mista**.



Si ricorda che i soggetti obbligati sono:

- gli allevatori professionisti con capi identificati e registrati presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN;
- gli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) in BDN.

I corsi sono differenziati per specie o gruppi di specie differenti:

- ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);
- pollame e altri volatili in cattività;
- lagomorfi (conigli e lepri);
- animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;
- animali di apicoltura;
- animali di acquacoltura.

Sono soggetti all'obbligo formativo anche gli operatori degli animali da compagnia quali :

- Cani, gatti e furetti
- Invertebrati e animali acquatici ornamentali
- Anfibi e rettili
- Volatili
- Roditori e conigli

Che dovranno partecipare, per queste tipologie di gruppi/specie, a corsi con una durata minima di **otto ore**.

Tutti i corsi saranno soggetti a test finale, a seguito del quale, verrà consegnata attestazione di partecipazione da esibire in caso di eventuale controllo

Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore sia una **persona giuridica**, l'obbligo formativo è in capo al rappresentante legale il quale può delegare formalmente una o più persone fisiche che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore sia una **persona fisica**, può delegare all'adempimento dell'obbligo formativo la persona fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

La **proroga**, introduce alcune modifiche andando incontro alle richieste di Confagricoltura, in particolare:

1. L'armonizzazione dei corsi con **l'integrazione** di quelli che devono essere svolti obbligatoriamente per il **benessere animale** e che verranno inclusi, quindi, nelle 18 ore;
2. In merito allo **svolgimento della formazione per il gruppo di specie o la specie "prevalente"**, tale possibilità rimane specificatamente per gli agriturismi, prevedendo: "L'operatore o il trasportatore che detiene o trasporta animali appartenenti a gruppi specie diversi è tenuto a frequentare un programma formativo per ogni gruppo specie fatte salve le aziende agrituristiche che allevano più specie animali, anche appartenenti a gruppi specie diversi, per le quali la formazione sarà svolta per la specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente";
3. Gli operatori dovranno effettuare **l'aggiornamento** della formazione **ogni 5 anni** e non più ogni 3 anni e per un tempo definito in 6 ore;
4. Tra le figure che potranno svolgere la formazione sono stati inclusi "gli altri enti di formazione accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano";
5. **I corsi effettuati nel 2024 e 2025 sono validi per l'adempimento all'obbligo formativo.**

Si ricorda inoltre che Confagricoltura ha sottoscritto con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) apposita convenzione per la fornitura di corsi di formazione a distanza (FAD) in modalità asincrona. Per conoscere i dettagli, i corsi attivati e i relativi costi riservati agli aderenti alla convenzione, potete contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.

Inoltre in Emilia-Romagna, i corsi relativi alla Sanità Animale sono organizzati anche dall'ente Dinamica per maggiori informazioni potete consultare il link <https://www.dinamica-fp.com/cat/finanziamento/regolamentata/>

(S. Santoni)

5. LAVORO AGRICOLO RAPPORTO OSSERVATORIO EBAN NOMISMA.

Buone notizie dal comparto agricolo.

Un recente rapporto di Nomisma, sviluppato per l'Osservatorio dell'ente bilaterale agricolo nazionale EBAN, attesta come nel 2023 il valore aggiunto del totale attività economiche nel nostro paese sia aumentato del 6,6% rispetto all'anno precedente (confermandosi il precedente trend positivo pari al +6,9% registrato tra il 2022 e il 2021); spiccano l'alimentare (+12,6%), costruzioni (+8,2%) e soprattutto il comparto turistico (+21,4%); positiva anche l'agricoltura (+4,6%), bene anche industria manifattura (+6,9%) ed il Commercio (+7,6%). Positivo il 2024 per le esportazioni agroalimentari, aumentate del +8% rispetto al 2023 e per un valore di 66,9 miliardi di euro, con un saldo positivo, rispetto alle importazioni (che si attestano sui 63,2 miliardi di euro) di 3,7 miliardi di euro; negli ultimi anni 2023 e 2024, sul totale dell'export italiano, l'agroalimentare rappresenta una quota pari rispettivamente al 10% e all'11% (sugli scudi vino, produzioni ortofrutticole, dolciario, lattiero-caseario, le carni trasformate e gli oli). L'agroalimentare esporta in particolare in Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera.

Venendo alla forza lavoro il rapporto Nomisma per EBAN rileva come nel 2023 i lavoratori dipendenti nel settore agricolo italiano siano 1.035.637, 96% operai, impiegati, quadri e dirigenti al 4%; data la preponderanza dei rapporti a termine e stagionali il numero di rapporti di lavoro attivati nell'anno è pari ad 1,3 milioni. I datori di lavoro agricoli sono 169.641 (25% sul totale delle aziende iscritte alle Camere di Commercio), con ciò si evidenzia che il 75 % delle aziende agricole non assumono dipendenti.



Come detto la forza impiegatizia è pari al 4% degli addetti in agricoltura: impiegati, quadri e dirigenti sono 40.474 (impiegati al 93%, dirigenti e quadri stabili al 7%); prevale il Nord con il 53% degli addetti, 21% al Centro Italia e 26% al Sud. Si osservi come le figure impiegatizie sono in consolidamento: nel periodo 2018-23 si è infatti registrato un incremento complessivo del 6,4% (+ 2% nel 2023 sul 2022). Irrilevanti le differenze di genere (51% uomini, 49% donne); più marcata la differenziazione per classi di età: il 24% degli impiegati è nella fascia 40- 50» anni, il 30% e' nella la classe 50-60 anni e il 23% è sopra i 60 anni. Tra impiegati quadri e dirigenti è maggiore la occupazione stabile, sono infatti il 69% i contratti a tempo indeterminato (69%), scarsa la presenza straniera (4%).

Molto interessanti i dati Nomisma per la occupazione agricola operaia; nel corso del 2023 erano iscritti nelle liste agricole 995.163 operai, per la gran parte (89%) con rapporti a tempo determinato (11% a tempo indeterminato); in crescita la media delle giornate lavorate dai dipendenti fissi (OTI) pari a 258, 99 le giornate medie annue degli stagionali (OTD); l'incidenza sul totale delle giornate lavorate da OTI e OTD rimane sul 2022 costante, pari al 25% per gli OTI e al 75% per gli OTD il cui impiego si concentra nel periodo primaverile- estivo fino all'autunno in corrispondenza dei principali cicli produttivi agrari.

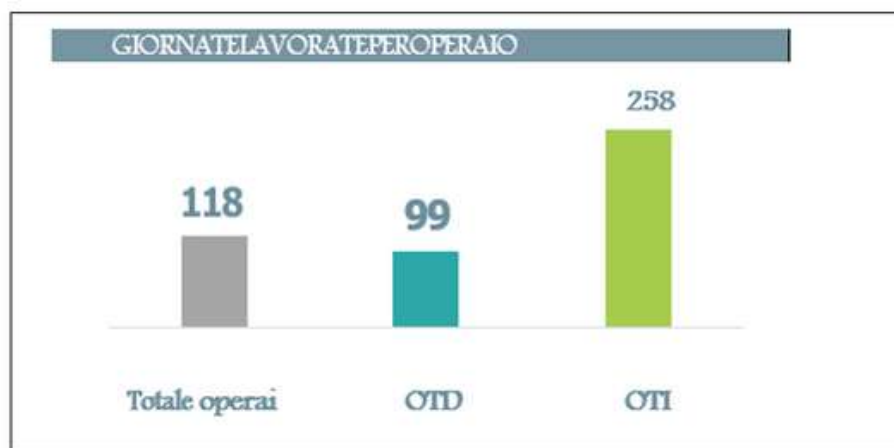
Le donne sono il 31% sul totale è più elevata è la presenza fra gli operai a tempo determinato (33%); gli avventizi maschi sono più giovani (il 54% ha meno di 45 anni, contro il 44% degli OTI) anche per la più rilevante presenza di operai non comunitari (rispettivamente 26% e 19%).

Geograficamente gli operai agricoli sono impiegati per la quota più significativa al Sud (51% del totale) peraltro prevalentemente OTD (55%); al Nord maggiore presenza di operai a tempo indeterminato (58%).

Da notare poi che, nel decennio 2013-23, si ha un leggero calo di presenze del 2% per gli operai, mentre aumentano le relative giornate lavorate (+13%), pur differenziandosi al riguardo le figure di OTD e OTI; in specie nel corso dell'ultima annualità (2022-23) si conferma la tendenza in atto da anni: mentre gli OTI crescono del +2,6% in numero e del 2,9% per giornate lavorate, gli OTD subiscono una flessione dell'1,5% nel numero di operai e dello 0,3% nelle giornate lavorate.

Dal punto di vista territoriale nel decennio il Sud registra la diminuzione del numero di operai e un mantenimento di giornate lavorate, positivo invece il Nord e il Centro, sia per numero di lavoratori che per numero di giornate lavorate.

Numero	Totale operai*	Operai tempo determinato (OTD)	Operai tempo indeterminato (OTI)
OPERAI AGRICOLI	995.163	891.535	115.185
GIORNATE LAVORATE	117.669.335	87.943.871	29.725.464



I lavoratori stranieri in agricoltura

Molto interessanti i dati (2023) circa il numero di lavoratori stranieri regolarmente assunti ed iscritti all'INPS e pari, nel settore primario, a 292.720 unità (prevalentemente operai, solo il 3% degli assunti ha qualifica impiegatizia); gli stranieri sono il 29,4% degli occupati.

Relativamente al lavoro degli stranieri, nel totale degli occupati non italiani, l'agricoltura ha la quota più significativa rispetto agli altri settori economici privati (9% del totale lavoratori non comunitari e 14% di quelli comunitari). Da sottolineare che nel decennio 2013-2023 l'occupazione di lavoratori stranieri non comunitari è notevolmente cresciuta (+39%); diminuiti fortemente i comunitari (-41%); nel quinquennio 2018-2023, la manodopera non comunitaria registra un +13% e quella comunitaria sconta un -31%; nel 2023 (sul 2022) si ha un calo nella manodopera comunitaria del -2,3% ed un aumento del 3,2% di quella non comunitaria che rappresenta oggi il 67% del totale lavoratori stranieri.

I lavoratori stranieri non comunitari provengono per la gran parte dal continente africano: Marocco, Tunisia, Senegal e Nigeria. Importanti presenze anche dall'Est Europa: Albania, Macedonia e Ucraina), dall'Asia arrivano lavoratori per lo più da India e Pakistan. Il 92% dei lavoratori comunitari sono rumeni (73%), minori quote per bulgari e polacchi.

Gli stranieri si concentrano al Nord rispetto al Centro-Sud (53% dei comunitari e 41% dei non comunitari). Le donne sono un quarto del totale: le lavoratrici comunitarie al 41% rispetto alle non comunitarie al 18%.

I lavoratori stranieri sono mediamente più giovani, la loro presenza contribuisce ad abbassare l'età media degli operai agricoli: il 30% dei lavoratori comunitari e il 37% dei non comunitari si situano nella fascia di età inferiore ai 35 anni.

(M. Mazzanti)

6. AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE.

Nella finanziaria 2026, tra i 973 commi che compongono le 160 pagine del testo bollinato attualmente all'esame del Parlamento, si prevede un significativo passaggio normativo teso a chiarire la natura delle aziende faunistico venatorie, le tanto vituperate (in passato) "riserve di caccia". Per contestualizzare l'istituto non è inutile rammentare le origini storiche delle riserve che hanno le radici nel medioevo poiché al servizio della caccia dei nobili e dei signori feudali. In ogni caso le riserve, anche nel lontano medioevo, hanno inscindibilmente svolto altre e più "sociali" funzioni, in specie per la conservazione della fauna selvatica e la protezione della fauna dalla caccia incontrollata e massiva e dal bracconaggio; le riserve di caccia in alcuni ambiti territoriali furono vocate alla produzione di carne di selvaggina a vantaggio delle popolazioni locali.

In passato già si era accentuato il ruolo delle riserve nell'ambito della ricerca scientifica, di fatto le riserve, in nuce, hanno rappresentato un primo elemento per la protezione degli ambienti naturali, svolgendo funzioni maieutiche, educando e sensibilizzando le popolazioni locali circa il valore della conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali.

Dal punto di vista giuridico è importante notare come le riserve di caccia abbiano sempre rappresentato una fortissima limitazione del diritto di proprietà: storicamente, infatti, i proprietari dei terreni non hanno mai concretamente potuto vietare ai cacciatori l'ingresso sui propri fondi agricoli; il principio formò oggetto di discussione già nel primo codice civile unitario del 1865 che, pur salvaguardando le normative locali sulla caccia, all'art. 712, introduceva alcuni limiti (sancendo sostanzialmente lo *jus prohibendi*) stabilendo che "Non è tuttavia lecito introdursi nel fondo

altri contro il divieto del possessore". Successivamente con la Legge 24 giugno 1923 n. 1420 recante "Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia" vennero sancite regole più moderne in tema faunistico venatorio arrivando, al demanio pubblico forestale si assegnava il ruolo di rifugio e ripopolamento della selvaggina, prevedendo che in ogni provincia si dovesse implementare un luogo atto allo scopo, ai privati anche consorziati era concesso di istituire bandite di caccia comportanti, per chiunque, il divieto di caccia; istituite anche le riserve di caccia (art. 8) comportanti limitazioni, essendo necessario - per l'ingresso nella riserva - il consenso del proprietario del terreno; definite poi norme per l'esercizio venatorio nell'ambito della riserva, come (art. 19) nell'ambito generale mediante un apposito calendario; altra norma (art. 21) stabiliva sostanzialmente l'abolizione del pregresso divieto di ingresso sui fondi privati, seppur a determinate condizioni (terreni incolti, assenza di colture in campo, ambiti paludosi e vallivi, nelle zone umide), vietate (art. 22) alcune metodologie di caccia (reti, richiami vivi, uccellagione ecc..), per cacciare serviva (art. 15) infine un apposito permesso rilasciato dall'autorità. In definitiva con la citata legge venne abolito il diritto del proprietario di vietare l'ingresso nei fondi rimanendo interdetto l'accesso dei cacciatori privati nelle adiacenze delle case, ville, parchi, ai fondi chiusi come ai terreni nei quali erano presenti ed in atto coltivazioni.

La legge (come il correlativo Testo Unico, sulla protezione della fauna e per l'esercizio della caccia, del 1939) ha conservato validità sino a tempi recenti e fu sostanzialmente recepita dal codice civile che, all'art. 842, stabilisce il principio secondo cui "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. "Sulle riserve di caccia intervenne (a modifica del T.U. del 1939) la legge 2 agosto 1967 n. 799 che, all'art. 13, ebbe a chiarire che le «riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiazione nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie», attribuendo chiaramente poteri regolatori e concessori (dapprima allo Stato) e ora alle Regioni, sancendo un interesse pubblico preminente. Il pregiudizio nei confronti delle "riserve di caccia", ritenute da alcuni mero vantaggio dei "ricchi", risiede nello scambio sotteso alla normativa: per la conservazione e l'incremento della fauna selvatica locale, l'attività di facilitazione per consentire la sosta dei migratori, come per il ripristino di ambiti territoriali, la tutela degli habitat onde consentire la vita della fauna, come ancora per compensare gli oneri correlati alle riserve (finanziarie e tecnico-produttive) poste in capo ai concessionari, la pubblica amministrazione concede agli stessi l'esclusivo diritto di caccia. La precedente legislazione sostanzialmente fondava sulle riserve di caccia private la migliore e compatibile gestione del patrimonio faunistico teso all' incremento delle specie cacciabili, alla tutela degli ambienti naturalistici ed ecologici.



Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 viene ridisegnato, allo scopo della più accentuata tutela della fauna - che diventa (art. 1) patrimonio indisponibile dello Stato - il quadro normativo sostanzialmente delegando alle Regioni tutta la gestione amministrativa della materia (art. 5) e definendo per gli interventi nel settore della caccia (art. 6) la istituzione di oasi di protezione e sosta, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, zone di addestramento cani; affidata alle associazioni (art. 15) la gestione sociale del territorio.

Il punto, peraltro, più rilevante per le riserve di caccia si trova all'art. 36 della legge secondo cui in sostituzione delle riserve, nate nel medioevo, nascono le aziende faunistico-venatorie che hanno come scopo "il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica" anche attraverso "piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche". Ancora più pregnante risulta la successiva legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che, con l'art. 16, disciplina ulteriormente le aziende faunistico venatorie (come enti senza fini di lucro) e la caccia all'interno delle stesse; la norma definisce anche le aziende agri-turistico-venatorie "ai fini di impresa agricola", sottoposte a procedure autorizzative regionali (e tassa di concessione); in tali aziende sono consentiti sia l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento; le aziende agri-turistico-venatorie devono, secondo legge, essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico, coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero in aree dismesse da interventi agricoli, per inciso ancora le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive dovranno comprendere necessariamente bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento.

Le fonti normative appaiono oggi datate e probabilmente da aggiornare, anche alla luce delle competenze legislative regionali in materia, ex art. 117 Cost., sempre più pervasive, anche in considerazione della incertezza normativa, sotto il profilo fiscale, che da sempre è propria del settore faunistico ed in specie delle aziende faunistico venatorie, in se' considerate, sino ad oggi, soggetti senza scopo di lucro.

Con la finanziaria 2026 (al comma 788) viene introdotta una norma che tende ad equiparare le aziende faunistico venatorie alle imprese che potranno essere organizzate, nel segno della multifunzionalità, sotto forma di impresa individuale o collettiva, consentendo la valorizzazione, soprattutto nelle zone svantaggiate delle aziende in senso turistico (come già oggi per l'enoturismo) o per lo sfruttamento economico della selvaggina.

Nel concreto la previsione contempla, integrando il comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'inserimento della lettera a-bis) che consente di "autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale.

Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento" e della lettera a-ter) che consente di "autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis".

Con tale previsione si dovrebbe risolvere il contenzioso (con l' Agenzia delle Entrate) in atto proprio in merito al trattamento fiscale delle entrate economiche conseguenti alla attività svolta dalle aziende e derivanti dall'attività venatoria e dai servizi correlati: con questa nuova disposizione la finanziaria tali cespiti saranno da considerarsi come redditi derivanti dall'esercizio dell'attività propria dell'impresa agricola poiché esplicitate, ex art. 2125 cod. civ., dall'imprenditore agricolo in via complementare. Tale previsione peraltro abbisognerà di una (non facile) normativa regionale, a completamento della scarsa regola introdotta, al fine da dare corpo sul territorio alla istituzione della nuova tipologia di ente venatorio, non più privo di scopi lucrativi ma pienamente inserito nel contesto dell'impresa.

(M. Mazzanti)



7. PATRONATO ENAPA: DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2025.

Il **31 marzo 2026** è il termine ultimo per la presentazione delle **domande di indennità di disoccupazione agricola** relative alle giornate di lavoro riferite all'anno **2025**.

L'indennità di disoccupazione agricola è un sostegno economico riconosciuto dall'INPS ai lavoratori che, nel corso del 2025, hanno prestato attività nel settore agricolo.

Hanno diritto all'indennità i lavoratori:

- **Italiani o stranieri** che nel 2025 hanno lavorato nel settore agricolo con versamento di **almeno 102 giornate di contribuzione** accreditate nel **biennio 2024-2025** oppure tutte nel **2025** (purché sia presente almeno una giornata di lavoro, **anche non agricola**, nel biennio precedente alla domanda);
- Con **prevalenza di contributi agricoli** in caso di contribuzione mista (agricola e non agricola);
- **Cittadini extracomunitari** in possesso di **permesso di soggiorno non stagionale**, anche se assunti con contratto a tempo determinato.

Per poter predisporre e inviare correttamente la domanda all'INPS, è indispensabile presentare la seguente documentazione:

1. **Fotocopia del documento di identità** valido;
2. **Recapiti telefonici e indirizzo e-mail** aggiornati;
3. Per i lavoratori **extra-comunitari**: copia del **permesso di soggiorno** e del **passaporto**;
4. **Coordinate bancarie (IBAN)**, specificando se il conto è **cointestato** o **intestato singolarmente**;
5. **Dati anagrafici e stato civile** (coniugato, separato, divorziato, vedovo, con indicazione della data dell'evento);
6. In caso di persona **coniugata**, indicare anche **i dati del coniuge** e il **codice fiscale**.

La mancanza di uno o più di questi documenti impedirà la predisposizione e l'invio della domanda all'INPS.

Gli interessati sono invitati a rivolgersi al più presto al ns Patronato (telefonando al numero 0516232030 oppure scrivendo a bologna@enapa.it).

Non appena sarà disponibile la procedura telematica sul sito dell'INPS, il Patronato provvederà a trasmettere le domande per via telematica.

(E. Sangiorgi)

